



associazione autonomie locali  
**legautonomie**  
IN COLLABORAZIONE CON  
[Fondazione Logos PA](#)

**NOTA DI LETTURA DEL DL 154/08**  
*a cura di Roberto Mastrofini*  
[r.mastrofini@logospa.it](mailto:r.mastrofini@logospa.it)

**Articolo 2**  
***(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)***

**ICI EX RURALI**

I commi da 1 a 5 ripropongono sostanzialmente per l'anno 2008 le disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, già previste per l'anno 2007 dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del DL n. 81 del 2007, attraverso accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali<sup>1</sup>.

In particolare il comma 1 estende anche all'anno 2008 l'efficacia delle certificazioni prodotte dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008 (decreto che si riferiva alle certificazioni relative all'anno 2007).

In deroga all'articolo 179 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), il comma 2 prevede anche per l'anno 2008

---

<sup>1</sup> L'articolo 2 commi da 39 a 46 del D.L. 262/2006 aveva previsto per gli enti locali un presunto maggior gettito ICI derivante:

- nella rivalutazione delle rendite dei terreni agricoli (c.d. volturazioni colturali),
- dall'accatastamento per i fabbricati ex-rurali nel catasto urbano,
- nell'accatastamento delle unità immobiliari situati all'interno di stazioni, aeroporti ecc come unità autonome quali negozi, bar ecc..;
- nella rivalutazione del 40% delle unità immobiliari appartenenti alla categoria B.

Il presunto maggior gettito ICI era stimato in € 609,4 per l'anno 2007, 783 milioni di euro per l'anno 2008 e € 818 per l'anno 2009 a fronte del quale il Ministero operava una correlata riduzione dei trasferimenti statali.

Per l'anno 2007, in attesa di ricevere la certificazione del maggior gettito ICI, il Ministero aveva operato una riduzione proporzionale del contributo ordinario a tutti gli enti prevedendo la possibilità ai sensi dell'art. 3 del D.L. 81/2007 di effettuare un accertamento convenzionale al titolo 1 dell'entrata (come voce ICI) e di vincolare tale importo nell'avanzo di amministrazione.



associazione autonomie locali  
**legautonomie**  
IN COLLABORAZIONE CON  
[Fondazione Logos PA](#)

l'accertamento convenzionale del maggior introito ICI pari alla detrazione effettuata per ciascun ente, disponendo che tali accertamenti vengono compensati progressivamente con gli importi realmente incassati.

Il comma 4 stabilisce che gli eventuali residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Il comma 5 prevede che, ai fini del patto di stabilità interno, gli accertamenti convenzionali si presumono già riscossi nell'esercizio di competenza.

A seguito delle certificazioni prodotte dai singoli enti, come da comma 39 dell'art. 2 della Legge n. 286/2006, il Ministero dell'Interno effettuerà entro la fine del corrente esercizio il conguaglio dei trasferimenti 2007 per ogni singolo Comune in misura pari alla differenza tra la detrazione effettuata sui trasferimenti e l'aumento di gettito certificato.

Gli enti dovranno, di conseguenza, procedere ad un riaccertamento in aumento dei residui attivi relativi all'anno 2007 sul fondo ordinario per un importo pari al conguaglio a titolo di trasferimenti comunicati dal Ministero dell'Interno e, contestualmente, ridurre di pari importo i residui attivi derivanti dall'accertamento convenzionale del gettito ICI registrato ai sensi del citato comma 2 dell'art. 3 del D.L. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127 del 3 agosto 2007.

Resteranno, ovviamente, accertate in termini di ICI, le somme relative al maggior gettito reale dovuto all'incremento della base imponibile.

All'articolo 2, comma 1, si stabilisce che conserva validità per il 2008 la certificazione già prodotta per l'anno 2007.

Gli Enti locali possono quindi accertare convenzionalmente a titolo di trasferimenti erariali un importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari, che saranno comunicati dal Ministero dell'Interno, e l'importo attestato dal singolo Ente con la certificazione di cui sopra.

Per la determinazione dei minori contributi il Ministero utilizza prioritariamente i certificati trasmessi dai comuni e, per la parte residua, il taglio opera in modo proporzionale per tutti i Comuni.

Contrariamente al 2007, l'accertamento convenzionale confluisce nell'avanzo di amministrazione senza porre, sullo stesso, alcun vincolo di destinazione.



associazione autonomie locali  
**legautonomie**  
IN COLLABORAZIONE CON  
[Fondazione Logos PA](#)

Ciò significa che i Comuni hanno la facoltà di impegnare le somme accertate convenzionalmente; in particolare, in base all'articolo 187 del TUEL, i fondi non vincolati possono essere utilizzati per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura di debiti fuori bilancio, per la salvaguardia di equilibri di bilancio e per il finanziamento di spese di investimento.

Per gli Enti soggetti a Patto, e solo per l'anno 2008, gli importi comunicati devono essere considerati convenzionalmente accertati e riscossi<sup>2</sup>.

**Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Comunicato 30 ottobre 2008**

Pertanto, sulla base di queste disposizioni e' stato possibile quantificare il contributo ordinario spettante ai singoli comuni, considerando:

1. Una prima riduzione sulla base di quanto attestato dal comune come maggiore gettito nell'anno 2007, importo che assume validità anche per l'anno 2008 (tale valore e' consultabile nelle spettanze, aprendo la voce contributo ordinario e visualizzando la voce "riduzione provvisoria per maggiore gettito ici presunto");
2. Una seconda decurtazione su base proporzionale, data dalla differenza fra il valore complessivo della riduzione operata per legge nell'anno 2008 e l'importo risultante dalle certificazioni di cui sopra (valore consultabile alla voce "riduzione proporzionale per maggiore gettito ici edifici rurali rispetto al valore della certificazione").

Si sottolinea che l'importo pari a quest'ultima riduzione proporzionale potrà essere accertato convenzionalmente dagli enti a titolo di trasferimenti erariali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 154 del 2008.

## ICI PRIMA CASA

Il comma 6 stabilisce che le certificazioni volte ad attestare il minor gettito derivante ai comuni dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, debbano essere sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione del comune interessato ed inviate entro

---

<sup>2</sup> Per l'anno 2009 non ci sono indicazioni diverse: pertanto si dovrebbe mantenere lo stesso comportamento dell'anno 2008.



associazione autonomie locali  
**legautonomie**  
IN COLLABORAZIONE CON  
[Fondazione Logos PA](#)

il 3° aprile 2009; il comma 7 prevede che tale certificazione sia sottoposta al vaglio della Corte dei conti per la verifica della veridicità.

Il comma 8 dispone che, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 mln a titolo di regolazione contabile pregressa.

Tale meccanismo contabile, oltre a suscitare una riflessione con riferimento alla trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in questione, sembra determinare effetti negativi sul conto della P.A. relativamente all'anno 2008,

Ciò comporta l'eventualità di effetti negativi sull'indebitamento netto per la parte di spesa coperta da entrate convenzionali, aggravando la già difficile situazione di cassa in cui versano molti comuni, che in ogni caso riceveranno il ristoro non prima di giugno 2009, con sei mesi di ritardo .

Si ricorda che la Relazione Tecnica al decreto quantificava la perdita complessiva derivante dall'esenzione ICI in 2.665 mln, mentre l'ANCI, nel corso del dibattito sul medesimo decreto-legge, aveva indicato una stima del gettito ICI per la prima casa pari a 3,2 mld.

Dall'analisi dei dati contenuti nei Conti consuntivi di bilancio inviati dai Comuni al Ministero dell'interno e concernenti l'anno 2006, risultavano significative divergenze di importo rispetto alle stime di cui alla RT: in particolare, il gettito ICI riferito alle abitazioni principali ammontava a 3.738 mln con riguardo agli accertamenti e a 3.357 mln a livello di riscossioni, delle quali 2.622 mln in conto competenza e 915 mln in conto residui.

Appare dunque necessario che il Governo, oltre a specificare la natura delle regolazioni debitorie alle quali è finalizzato l'importo stanziato a favore dei Comuni e, come si sia pervenuti all'indicata quantificazione di 260 mln.

### ***Articolo 3*** ***(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche)***

L'articolo, aggiungendo un ulteriore comma 6-*bis* all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2007, stabilisce che i piani di ridimensionamento



associazione autonomie locali  
**legautonomie**  
IN COLLABORAZIONE CON  
[Fondazione Logos PA](#)

delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Si stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

Sul punto, il DL 154 e' stato assunto in assenza di qualsivoglia intesa istituzionale, in palese contrasto con la normativa che disciplina i rapporti tra Governo e istituzioni locali nell'ambito della Conferenza Unificata.

Tale norma appare dimenticare che nei piccoli la scuola pubblica sia un'istituzione profondamente radicata nei territori, luogo di identità e di futuro ed è un atto fortemente lesivo delle competenze delle Regioni e degli Enti Locali sul dimensionamento e sull'organizzazione della rete scolastica sul territorio, che scarica enormi costi sociali ed economici sui piccoli Comuni, e in particolare sui Comuni montani.

Infatti proprio in questi giorni alcune Regioni (tra cui la Campania e l'Emilia Romagna) hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale.

#### **Articolo 4** **(Proroga di termini)**

L'articolo, modificando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007, rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° marzo 2009 la data entro la quale i comuni devono aderire ad una sola forma associativa tra quelle consentite, pena la nullità degli atti posti in essere dall'associazione tra comuni.



associazione autonomie locali  
**legautonomie**  
IN COLLABORAZIONE CON  
[Fondazione Logos PA](#)

Al riguardo, si segnala che il comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in parola è compreso in un insieme di disposizioni alle quali sono associati effetti di risparmio da destinare ad altre finalizzazioni.

Pertanto, la norma di proroga, nel rimandare all'anno 2009 la semplificazione delle forme associative comunali, posticipa il conseguimento di tali risparmi da parte dei comuni interessati.